

TI_GERICHTE 17.2014.194 vom 27. Mai 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.194

FR: TI_GERICHTE 17.2014.194 du 27 mai 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.194 del 27 maggio 2015

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 173 CP cifra 1 CP è punito per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP). a) Gli art. 173 e segg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (sentenza CRP 60.2012.104 del 26 aprile 2012, consid. 3.2, con riferimenti; DTF 132 IV 122, consid. 2.1; DTF 128 IV 53, consid. 1a; STF 6B_698/2012 del 28 gennaio 2013, consid. 3.1.1). b) Perché vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, non semplicemente un giudizio di valore. Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita o letta, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto. Trattandosi di uno scritto, l'allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (sentenza CCRP 17.2009.30 del 22 febbraio 2010, consid. 4.3 con riferimenti). Perché vi sia diffamazione non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l'autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (sentenza CCRP 17.2009.57 del 13 aprile 2010, consid. 2.3). c) Dal profilo soggettivo il reato di diffamazione presuppone l'intenzione, che deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi del reato, laddove dolo eventuale è sufficiente. L'autore deve avere avuto coscienza del carattere lesivo dell'onore della sua comunicazione e, nonostante questo, averla proferita ugualmente. Non è, invece, necessario che egli abbia voluto ferire la persona in questione o abbia voluto causare una lesione alla sua reputazione. Poco importa se l'autore pensava si trattasse di una dichiarazione di fatto vera o se ha avuto o espresso dubbi in proposito. Occorre per contro che l'autore abbia avuto l'intenzione di comunicare l'informazione a terzi. L'intenzione deve, dunque, essere riferita all'affermazione diffamatoria e al fatto che essa sia portata a conoscenza di terzi. Non è, invece, richiesta una particolare intenzione ingiuriosa, un animus iniurandi (sentenza CCRP 17.2010.17 del 23 maggio 2011, consid. 2.3.1 con altri riferimenti).

E. 1.1

. AP 1 è dichiarato autore colpevole di diffamazione per avere, nel corso di una conferenza stampa ripresa in un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino del _____, incolpato e reso sospetto di condotta disonorevole PC 3, PC 1 e PC 2, e meglio come al decreto d'accusa n. 4452/2013 del 28 ottobre 2013.

E. 1.2

AP 1 è condannato, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 160.– (centosessanta), corrispondenti a complessivi fr. 4'800.– (quattromilaottocento), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 10 giugno 2013:

E. 1.2.1

alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.– (novanta), per un totale di fr. 1'350.– (milletrecentocinquanta);

E. 1.2.2

alla multa di fr. 270.– (duecentosettanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni;

E. 1.2.3

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.– (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado;

E. 1.2.4

al pagamento agli accusatori privati, in solido, e per essi al patrocinatore avv. RC 1, l'importo di fr. 2'240.– a titolo di indennità per il procedimento di primo grado. 2. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 1'000.00 - altri disborsi fr. 200.00 fr. 1'200.00 vanno a carico di AP 1. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 2

Come rettamente osservato nel primo giudizio, non è contestato che l'imputato abbia proferito le esternazioni che gli vengono rimproverate, segnatamente l'aver indicato i querelanti come gli "architetti" di quella che egli ritiene "una truffa ai danni di

_____” perpetrata allestendo un rapporto che “contiene informazioni incorrette, fuorvianti, volutamente a discredito di _____”, nel quale gli accusatori privati hanno “corretto i dati in modo da renderli favorevoli alla gestione statale”. Pur dichiarando di non ricordare se i citati passaggi virgolettati dell’articolo del CdT del _____ corrispondessero esattamente alle sue affermazioni del giorno precedente nel corso della conferenza stampa da lui indetta, rispettivamente fossero inseriti correttamente nel contesto del suo discorso, AP 1 non formula specifiche contestazioni al riguardo (verbali di interrogatorio del 22 gennaio 2013, AI 3, pag. 2, e del 12 agosto 2013, AI 10, pag. 2). E che vi fosse sostanziale corrispondenza è confermato nello scritto 5 settembre 2013 del suo ex patrocinatore al procuratore generale, ove afferma che “il senso del discorso riportato dall’articolaista è comunque corretto” (AI 12). Infine, AP 1 non ha mai contestato al giornalista di non aver riportato fedelmente quanto da lui affermato in conferenza stampa. Né risultano richieste di rettifica, rivolte al CdT, specie a fronte del comunicato stampa del 29 agosto 2012 della Cancelleria dello Stato, ove il Governo si riservava espressamente “di valutare nei prossimi giorni le possibili azioni civili e penali da intraprendere contro _____” (allegato ad AI 1).

a) Ritenuto che “terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima, (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3a ed., ad art. 173, n. 6; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., Berna 2010, ad art. 173, n. 32; STF 6B_698/2012 del 28 gennaio 2013, consid. 3.2.1; sentenza CARP 17.2014.124 del 10 marzo 2015, consid. 8), è del tutto pacifico che l’imputato abbia comunicato con terze persone. Basti pensare che egli ha indetto una conferenza stampa proprio allo scopo di rendere pubbliche le sue accuse, quindi nel chiaro intento di diffondere il suo dire, così da raggiungere un gran numero di persone.

b) Le affermazioni querelate non si limitano, come ha tentato di sostenere la difesa davanti al primo giudice, ad offuscare la reputazione professionale degli accusatori privati, ma vanno ben oltre, nella misura in cui incolpano questi ultimi di aver assunto un comportamento, non solo disapprovato dalle concezioni morali, ma addirittura penalmente rilevante. Nei fatti, AP 1 ha accusato tre persone che occupano posti di responsabilità all’interno dell’amministrazione cantonale, di aver truccato dei rapporti inserendovi dati sostanzialmente falsi al fine di screditare _____ e giustificare la decisione di statalizzare le mense scolastiche, concretando in tal modo una truffa ai danni della società da lui diretta. L’accusa è tutt’altro che di tipo professionale: ai tre funzionari non è rimproverata un’incapacità di svolgere la loro funzione, bensì un agire scorretto, indegno e certamente contrario ai loro doveri: l’aver omesso o truccato dei dati in un rapporto ufficiale destinato all’Amministrazione cantonale. Il senso che questo tipo di affermazioni suscita nel destinatario medio, non prevenuto, è chiarissimo e non può essere travisato, sicché l’elemento costitutivo oggettivo del reato di diffamazione si trova concretamente senz’altro realizzato.

c) Non ne va diversamente per l’elemento soggettivo. Come già detto (sopra, consid. 1c), l’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo, nel senso che è sufficiente che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite. L’imputato era alla testa di un’azienda che copriva una parte importante del fabbisogno cantonale della ristorazione scolastica, con più di 50 persone e con una cifra d’affari di oltre fr. 5'000'000.-. Oltre che sminuente, sarebbe del tutto irragionevole non riconoscere a AP 1 la capacità di rendersi conto del carattere lesivo delle sue affermazioni, espresse in un contesto volutamente pubblico e nei confronti di pubblici dipendenti. Quantomeno nella forma del dolo eventuale, l’intenzionalità del suo agire

diffamatorio è certamente data.

E. 3

L'art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede). La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). L'interesse pubblico o privato invocato dall'autore deve essere oggettivamente sufficiente a giustificare l'utilizzo delle allegazioni incriminate e deve costituire il movente che lo ha spinto a formularle (STF 6S.171/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.3; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e seg). Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 68 ad art. 173 CPS), fermo restando che, dovendosi interpretare restrittivamente le due condizioni, l'ammissione a tale prova costituisce la regola (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173; Riklin, op. cit., art. 173 CP, n. 20; DTF 132 IV 116 consid. 3.1). Va ancora ricordata la regola giurisprudenziale, secondo cui la fondatezza dell'affermazione o del sospetto per cui una persona ha commesso un reato deve essere provata, in linea di principio, mediante una decisione di condanna corrispondente, a meno che l'incolpato non sia, o non sia più, penalmente perseguibile (DTF 106 IV 115 consid. 2 b-e; sentenza CARP 17.2014.124 del 10 marzo 2015, consid. 10). Il Tribunale federale ha nondimeno riconosciuto eccezioni a questo principio (DTF 109 IV 36 consid. 3b; DTF 116 IV 31 consid. 4; DTF 122 IV 311 consid. 2): ad esempio, quella secondo cui la prova del vero deve poter essere apportata anche in altro modo se la procedura contro il terzo è sospesa (STF 6S.188/2006 del 29 giugno 2006 consid. 4.3).

E. 4

Ai fini dell'ammissibilità della prova liberatoria, occorre dunque appurare se le allegazioni diffamanti proferite da AP 1 erano sorrette, nel contesto generale da cui è scaturito l'articolo del CdT, da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, ritenuto che, nell'affermativa, nemmeno occorrerà chinarsi sul secondo presupposto cumulativo inerente all'intenzione prevalente di fare maldicenza. Ora, se l'obiettivo dell'imputato era quello di "riposizionare" la sua azienda, è anche vero che il suo agire si inseriva in un contesto definibile di interesse pubblico, quello attinente alla scelta del Governo di statalizzare le refezioni scolastiche dopo lunghi anni di parziale gestione privata ed alla conseguente vertenza amministrativa sorta, appunto, tra lo Stato e l'accusato che, in questa prospettiva, ha tenuto a precisare che la registrazione della conversazione con _____ "non si riferisce a fatti privati bensì a una vertenza di interesse pubblico che io intendevo utilizzare ufficialmente e non clandestinamente, come dimostra l'effettivo uso concreto che ne ho fatto" (verbale MP 22 .01.2013, AI 3, pag. 2). Nelle descritte circostanze, la Corte ritiene che in definitiva sia da ammettere l'esistenza di un interesse pubblico alla base della convocazione della conferenza stampa del 29 agosto 2012 e dell'intervento – pur non giustificabile per le affermazioni e espressioni utilizzate – dell'imputato. Ciò detto, la prova

liberatoria va ammessa senza ulteriori disamine. a) AP 1 era chiamato, anzitutto, a comprovare che il contenuto delle sue allegazioni diffamatorie poggiava su fatti veri (Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 66). Omettendo di fornire elementi, dati precisi e calcoli suscettibili di confutare i contenuti dei rapporti – da lui contestati – allestiti all'intenzione del Governo, egli non vi è però riuscito. Pur dicendosi convinto che tali rapporti contenessero degli errori, l'imputato non è andato oltre ad un accenno circa il mancato computo dell'IVA, riferito ad un rapporto allestito da tale _____, studente della scuola alberghiera, incaricato dal DECS nell'ambito di uno stage di effettuare una valutazione sull'incidenza dei costi in caso di gestione pubblica o privata delle mense scolastiche. Egli ha omesso di dettagliare ulteriormente le sue critiche ai rapporti in questione. Nella sentenza impugnata è constatato come nessuno dei tre funzionari sentiti al primo dibattimento, proprio su richiesta della difesa (_____, _____ e _____), abbia dato conferma dell'esistenza di informazioni sbagliate e fuorvianti, così come di errori nei contenuti dei rapporti interni, che l'imputato ha preteso sussistere. Sulla questione dell'IVA, il segretario contabile dell'Ufficio refezione e trasporti scolastici _____, che peraltro aveva collaborato allo studio di _____, fornendogli i dati da lui richiesti, ha dichiarato di non essere al corrente di critiche inerenti al computo dell'IVA (verbale 2 settembre 2014, pag. 1). Vi è, infine, la posizione del Governo cantonale, consegnata nel comunicato stampa emesso il 29 agosto 2012 dalla Cancelleria dello Stato: “ In particolare è stato chiarito che non vi sono divergenze di visione all'interno dell'Amministrazione cantonale sul progetto di cantonalizzazione della ristorazione scolastica, rispettivamente che i dati contenuti nei rapporti alla base della decisione del

E. 7

Dato l'esito dell'appello, in considerazione della soccombenza integrale dell'appellante, le spese processuali, tanto di prima, quanto di seconda sede, vanno interamente poste a suo carico. Per questi motivi, visti gli art. 80, 84, 379 e segg., 398 e segg., 406 CPP; 12, 34, 42 cpv. 1 e 4, 47, 106, 173 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 428 e 433 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:
1. L'appello di AP 1 è respinto. Di conseguenza,

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.